

Procedimento n. 2497/2023 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA**  
**Sottosezione Lavoro e Previdenza**

**DECRETO FISSAZIONE**  
**NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA**  
**CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE**  
**NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il Giudice del Lavoro;

letto il ricorso;

letti gli art. 669 quater e 700 c.p.c.;

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuta l'opportunità di mantenere – per sole ragioni di organizzazione interna dell'Ufficio - il riferimento temporale dell'udienza del 09 novembre 2023 come da calendarizzazione tabellare;

**FISSA**

**in sostituzione dell'udienza, il termine perentorio del 09 novembre 2023 alle ore 08,00** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati.

**ASSEGNA**

alla parte ricorrente termine fino al 06 ottobre 2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

**DISPONE**

che parte ricorrente pubblichi un avviso sulla pagina dedicata del sito dell'Università degli Studi della Basilicata dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro



generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione della parte resistente intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, onerando parte ricorrente a fornire alla prima udienza prova dell'avvenuta notificazione e ordinando all'Università degli Studi della Basilicata di adottare le misure necessarie per consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

### AVVERTE

- **che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;**
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e/o 309 c.p.c.;
- che parte ricorrente può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e parte resistente può opporsi esplicitandolo nella memoria difensiva di costituzione.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

### INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 12/09/2023.

Il Giudice del Lavoro

*Dott.ssa Rosalba De Bonis*

